

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: ABOLIZIONE DELLE PROVINCE

Art. 1

(Abolizione delle province)

1. Sono abolite le province.
2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, dalle Province, dalle Città metropolitane”.
3. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
“I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane.”.

Art. 2

(Abrogazioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, lettera *p*), è soppressa la seguente parola: “, Province”;
 - b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
2. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, è soppressa la seguente parola: “Province”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
3. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province”;
 - d) al quinto comma, è soppressa la seguente parola: “Province”;
 - e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
4. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.
5. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.
6. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 3

(Norme transitorie)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale le province sono soppresse e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni.